

Letto, approvato e sottoscritto:

Copia

Il V. Segretario Generale

F.to

Dott. Samuele PONTINO

Il Sindaco

F.to

Dott. Ernesto LA SALVIA



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 16 APR. 2013 al 30 APR. 2013 al n. 541

ex art. 124 - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 16 APR. 2013

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 77

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia - Bari - Farmacia Fontana s.n.c. c/Comune.
Determinazioni.

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li _____

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

IL DIRIGENTE I SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 04.04.2013

F.to Dott. Samuele Pontino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 04.04.2013

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL V. SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000 in data 13.04.2013

F.to Dott. Samuele Pontino

L'anno **duemilatredecim**, il giorno **tredecim** del mese di **aprile**, alle ore **16,30** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura LUPU	Assessore	P
Giovanni Battista PAVONE	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia 16 APR. 2013

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

CON L'ASSISTENZA DEL V. SEGRETARIO GENERALE: dott. Samuele PONTINO

L'Assessore al Contenzioso propone l'adozione del seguente provvedimento.

Il Segretario Generale, sull'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento riferisce che:

- con ricorso al T.A.R. Puglia – Bari, notificato a questo Comune in data 10.7.2012 ed acquisito al protocollo generale dell'ente al n.19273, la "Farmacia Fontana s.n.c.", in persona del legale rappresentante pro tempore Esterina Turchiarelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Notarnicola, ha chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

“ della deliberazione di G.C. n.97/12 con cui è stato disposto il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica sul territorio comunale, mercè l'individuazione di due nuove sedi; del “...parere favorevole reso in linea tecnica dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione...” ancorché non conosciuto; della nota prot. n.11642 del 18.4.2012, con cui il medesimo Comune ha formulato all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria – Trani istanza volta ad ottenere parere in merito al citato potenziamento; del parere reso in senso favorevole dal predetto Ordine Professionale in data 23.4.2012; del parere in senso favorevole espresso dall'ASL BAT con nota prot. 29086 in data 19.4.2012; per quanto di interesse della ricorrente, della delibera di G.R. Puglia n.1261 del 19.6.2012 ad oggetto “...adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art.11. Identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione...” nonché della prodromica proposta di deliberazione del “Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione Ufficio Politiche del Farmaco”; della determina del Dirigente dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle Pari Opportunità / Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e prevenzione n.206 del 22.6.2012 ad oggetto “...indizione concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.R.G. n.1261/2012) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n.27/2012 art.11 ...”; di ogni altro atto ai predetti comunque connesso presupposto e consequenziale ancorché non conosciuto”;

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.67 in data 13.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di non costituirsi nel ricorso al T.A.R. Puglia proposto dalla Farmacia Fontana s.n.c.”;
- in data 08.01.2013, è stato notificato a questo Comune ricorso per motivi aggiunti al ricorso n.1086/2012, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n.829, con il quale la “Farmacia Fontana s.n.c.”, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Esterina Turchiarelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Notarnicola, ha chiesto al T.A.R. puglia – bari, l'annullamento:
“ dell' “...atto monocratico sindacale...” prot. 14370 in data 18.5.2012, successivamente conosciuto, con cui il Sindaco p.t. del Comune di canosa di puglia ha disposto “...che, a specificazione/integrazione della Deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 23.4.2012, viene individuata ed indicata la zona n.8, riportata nell'allegato grafico della detta Deliberazione, quale zona da destinare all'apertura della nuova sede farmaceutica prevista dalla legge 23.4.2012 n.27 da mettere a concorso da parte della Regione Puglia...”, di ogni altro atto al predetto comunque connesso, presupposto e consequenziale ancorché non conosciuto”;
- con nota prot. 3892 in data 05.02.2013, l'ufficio contenzioso ha chiesto al Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica parere motivato in merito all'opportunità per questo ente di costituirsi in giudizio;
- con nota in pari data, prot. n. 4037, il Dirigente del 3° Settore ha comunicato che *“Con riferimento al ricorso proposto dalla farmacia Fontana s.n.c. operante sul territorio comunale, nulla rileva sotto il profilo tecnico per cui la valutazione in ordine alla eventuale costituzione di questa Amministrazione, si ritiene essere esclusivamente di natura programmatica”;*

- con deliberazione n.24 in data 07.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, la giunta comunale ha stabilito di non costituirsi nel ricorso per motivi aggiunti al T.A.R. Puglia - proposto dalla Farmacia Fontana s.n.c.”;
- in data 12.03.2013, è stato notificato a questo Comune ricorso per ulteriori motivi aggiunti al ricorso n.1086/2012, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n.8467, con il quale la “Farmacia Fontana s.n.c.”, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Esterina Turchiarelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Notarnicola, ha chiesto al T.A.R. Puglia – Bari, l'annullamento: previa adozione di misure cautelari, nei limiti di interesse della ricorrente, della determinazione del dirigente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione n° 39 del 1.2.2013, pubblicata sul BURP n.20 del 7.2.2013, ad oggetto... *indizione bando di concorso straordinario per soli titoli per assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (...) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012, art. 11...*, degli allegati “A” e “B” alla predetta determinazione dirigenziale nonché ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e consequenziale ancorché non conosciuto;
- con nota de 19.03.2013, l'ufficio contenzioso ha chiesto al Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica parere motivato in merito all'opportunità per questo ente di costituirsi in giudizio;
- con nota in data 22.03.2013 prot. n. 9241, il predetto Dirigente ha espresso: *“ parere non favorevole alla costituzione in giudizio di questo Ente nel suddetto ricorso;*
- necessita, pertanto, dover provvedere di conseguenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Preso atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- 1) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Segretario Generale, quale responsabile del Servizio Segreteria che comprende la Sezione Contenzioso;
- 2) il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Dirigente del Settore Finanze;
- 3) il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 dal Vice Segretario Generale;

Visto l'art. 29 del vigente statuto comunale;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

per i motivi innanzi espressi e che qui si intendono riportati,

di non costituirsi nel ricorso per ulteriori motivi aggiunti al T.A.R. Puglia proposto la “Farmacia Fontana s.n.c.”, in persona del legale rappresentante pro tempore Esterina Turchiarelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Notarnicola.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., con unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.